

Roma, 3 gennaio 2025

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2025\_01**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Stretta anti-riciclaggio**

Dovranno essere identificati sia il cedente che il cessionario di cripto, con i rispettivi eventuali titolari effettivi, anche quando effettuano il trasferimento senza appoggiarsi ad un operatore ovvero mediante i cosiddetti indirizzi auto-ospitati. Lo prevede il decreto legislativo 204 del 27 dicembre scorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024. Trattasi del provvedimento con il quale l'Italia adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue n. 2023/1113 del parlamento europeo e del consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva Ue n. 2015/849, e per l'attuazione della direttiva Ue n. 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento Ue n. 2023/1113. Il decreto 204/2024 è entrato in vigore ieri, 30 dicembre, e va a modificare diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 231/2007 (legge antiriciclaggio). L'obiettivo delle nuove disposizioni è prevenire, individuare e investigare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, quando almeno uno dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel loro trasferimento ha sede legale o è stabilito nell'Unione europea. Con specifico riferimento agli obblighi connessi ai trasferimenti delle cripto viene inserito nel citato dlgs n. 231/07 un nuovo articolo 16-bis prevedendo l'obbligo, per i prestatori di servizi per le cripto-attività di individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. Tali misure dovranno poi prevedere la richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite, un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati e qualsiasi altra azione volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e/o di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea (per esempio nei confronti della Russia). Altra significativa modifica viene poi prevista introducendo un nuovo articolo 25-bis, sempre nel citato dlgs n. 231/07, dedicato alla definizione delle modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività. In tal caso si prevede che i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto, devono anche determinare se l'intermediario corrispondente è autorizzato o registrato, raccogliere informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi o atti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'intermediario corrispondente è soggetto; valutare la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente è soggetto, ottenere

l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza, definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi e assicurarsi che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

Fonte: Fabrizio Vedana, ItaliaOggi del 3 gennaio 2025

## ➤ Le cripto-attività sono investimenti e non giochi

La riforma della tassazione delle cripto-attività ha visto, nel corso dell'iter parlamentare della legge di bilancio 2025, una discussione, anche nel mondo professionale, concentrata sull'aliquota dell'imposta sostitutiva. Si è infatti passati da una prima proposta, formalizzata nel Ddl. a suo tempo presentato in Parlamento, di innalzamento (immediato) del prelievo al 42% al compromesso raggiunto nella versione definitiva della L. 207/2024, la quale prevede un prelievo nella misura del 33%, ma solo dal 2026 (anno dal quale, peraltro, partiranno le procedure di scambio automatico dei dati delle cripto-attività ai sensi della direttiva 2023/2226/Ue, c.d. DAC 8). È così passata in secondo piano una ulteriore modifica, rappresentata dall'eliminazione della soglia reddituale di 2.000 euro, che però, stando alle stime della Relazione tecnica al disegno di legge, presenta effetti finanziari significativi. Nel dettaglio, le stime di gettito iniziali, riferite al (solo) innalzamento dell'aliquota al 42% portavano, sin dal 2025, a maggiori introiti di 16,7 milioni di euro. La Relazione aggiornata, che tiene conto delle modifiche apportate in sede di iter parlamentare, azzerava questa previsione per il 2025, stimando dal 2026, in virtù dell'innalzamento del prelievo al 33%, maggiori introiti per 9,4 milioni di euro. L'eliminazione della soglia di esenzione di 2.000 euro, per contro, porterebbe ad un maggior gettito di 27 milioni nel 2025 e di 34,3 milioni dal 2026 (anno dal quale si cumulerebbero gli effetti di questa modifica e di quella riferita all'innalzamento dell'aliquota). Le indicazioni della Relazione tecnica, pur con l'ovvio *caveat* derivante dalla difficoltà di elaborare stime precise in un settore ad alta volatilità, presentano un interesse particolare sotto un duplice profilo. In primo luogo, esse confermerebbero implicitamente che la rimozione della franchigia reddituale opera già dal 2025, e non dal 2026 (fatto desumibile dal testo di legge, pur se in modo non immediato). In secondo luogo, le stesse fanno luce sulla circostanza per cui, per il solo fatto di questa rimozione, il gettito fiscale raddoppia (27 milioni, infatti, era l'incasso dell'Erario in vigore dell'attuale normativa); si conferma, quindi, che molta parte delle transazioni su cripto-attività presenta un importo non particolarmente significativo (il controvalore medio stimato ammonta a 967 euro) e che le stesse, sparita la franchigia reddituale di 2.000 euro, entrano nella "sfera" delle operazioni soggette a tassazione. Se questa interpretazione è corretta, la questione presenterebbe riflessi pratici già dal 2025, poiché potrebbe portare a nuovi obblighi dichiarativi. Ad esempio, molti lavoratori dipendenti che presentano il solo modello 730 si troverebbero obbligati, stando così le cose, a presentare, in aggiunta al 730, il modello REDDITI PF con il solo Frontespizio e il quadro RT, al fine di liquidare l'imposta sostitutiva; per evitare la duplicazione degli obblighi, occorrerebbe adeguare il modello 730 (si tratterebbe del modello da presentare nel 2026 con riferimento al 2025), al fine di prevedere la possibilità di inserirvi i dati delle plusvalenze, proseguendo così il percorso già avviato dall'Agenzia delle Entrate con l'inserimento dei dati, ad esempio, degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero. Un possibile ulteriore problema riguarda i minori, sui cui redditi i genitori hanno l'usufrutto legale a norma dell'art. 4 del TUIR. Molti minori, infatti, effettuano transazioni su cripto-attività, dal 1° gennaio potenzialmente rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 67 comma 1 lettera c-*sexies*) del TUIR e, come tali, soggette a tassazione ove generino plusvalenze imponibili, tipicamente a seguito della conversione in euro di valute virtuali (rimangono invece esenti, e ciò

indipendentemente dalla relativa entità, le transazioni che hanno ad oggetto lo scambio tra valute virtuali, ad esempio bitcoin contro ether o viceversa). Senza, quindi, che i genitori si improvvisino fiscalisti esperti di redditi diversi di natura finanziaria, un minimo di sensibilizzazione sul fatto che ci si trova di fronte ad operazioni che comportano obblighi nei confronti del Fisco è certamente opportuna. Resta poi il problema del quadro RW (o W, per chi presenta il 730). La prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/2023, § 3.4) è infatti ferma nel sostenere che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia. Il tema esisteva già nel 2023-2024, ma è amplificato dal 2025, anno dal quale a possibili violazioni sul monitoraggio possono aggiungersi quelle reddituali, per le operazioni in precedenza esenti in quanto sotto soglia e ora invece tassate.

Fonte: Gianluca Odetto, Eutekne del 3 gennaio 2025

## ➤ Incasso del bollo sulle polizze di assicurazione anticipato

L'art. 1 commi 87 e 88 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) interviene sul regime dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 comma 2-ter della tariffa allegata al DPR 642/72 per anticipare l'incasso del bollo da applicare per le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private (DLgs. 209/2005). Viene infatti previsto che, a decorrere dal 2025, per le comunicazioni relative a tali contratti di assicurazione sulla vita, il corrispondente ammontare dell'imposta di bollo, dovuta annualmente, debba essere versato dalle imprese di assicurazione – con le modalità ordinarie previste dall'art. 4 del DM 24 maggio 2012 – ogni anno anziché, come nel previgente regime applicabile fino al 2024, cumulativamente, a seguito del riscatto, del sinistro o della scadenza. Il versamento dell'imposta di bollo costituisce una sorta di anticipo di carattere finanziario a carico della compagnia, che la compagnia stessa recupererà alla scadenza o al riscatto della polizza, computandolo a riduzione della prestazione erogata al beneficiario. Il descritto meccanismo, che rinvia il recupero dell'imposta di bollo versata dalla compagnia annualmente solo in sede di erogazione della prestazione, non sembra peraltro consentire alla compagnia la possibilità di ridurre annualmente gli impegni nei confronti degli assicurati e quindi di ridurre la base imponibile su cui applicare l'attuale percentuale di tassazione del 2 per mille dell'imposta di bollo. In sostanza il nuovo regime impositivo determina a favore dell'Erario il vantaggio di incassare l'imposta di bollo per “competenza” ogni anno (quindi con anticipo rispetto all'erogazione della prestazione) senza tuttavia che detto anticipo possa ridurre annualmente il valore della polizza su cui progressivamente applicare l'imposta. Relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, l'art. 1 comma 88 della L. 207/2024 prevede che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 comma 2-ter della tariffa allegata al DPR 642/72, calcolata per ciascun anno fino al 2024, sia versato in quattro rate secondo la seguente scansione temporale: - una quota pari al 50%, entro il 30 giugno 2025; - una quota pari al 20%, entro il 30 giugno 2026; - una quota pari al 20%, entro il 30 giugno 2027; - la restante quota pari al 10%, entro il 30 giugno 2028. Anche l'importo di tale imposta riferita agli anni ante 2025 che verrà versato dall'impresa di assicurazione in quattro rate annuali di diverso ammontare (dal 2025 al 2028) è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. Poiché il versamento rateale attiene all'imposta di bollo “maturata” complessivamente fino al 31 dicembre 2024 con riguardo a tutti i contratti in essere a tale data, si ritiene che alla scadenza o al riscatto di ogni polizza la prestazione erogata verrà comunque ridotta dell'imposta di bollo “maturata” fino a tale data, oltretutto dell'imposta versata annualmente a decorrere dal 2025 ancorché il versamento di detta imposta da parte della compagnia, a causa della rateizzazione, non sia stato completato. La nuova disciplina di versamento annuale dell'imposta deve ritenersi applicabile anche con riguardo all'imposta di bollo relativa alle polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di

servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter comma 3 del DPR 600/73.

Fonte: Stefania Barsalini, Eutekne del 3 gennaio 2025

## ➤ Manovra, la carica dei 103

Sono previsti circa 103 provvedimenti attuativi nella manovra 2025. Tra i più importati decreti attuativi presenti nella legge di bilancio 2025, legge n. 207/2024, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, vi è il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione della riduzione dell'aliquota Ires per le imprese che effettuino investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati a decorrere dal 2025. Per sbloccare i 50 milioni di euro per il bonus elettrodomestici il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Mef dovrà emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto per stabilire criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo. Si attende poi il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per individuare i termini e le modalità di attuazione dell'introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci. Per l'attuazione dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri con due o più figli disposizione, invece, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno poi essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Mef, su proposta dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale. È previsto anche un decreto del Ministero delle infrastrutture tra cui quello, da emanare entro il 15 marzo 2025 di concerto con il Ministero dell'interno e del Mef, sentita la conferenza stato città, per stabilire le modalità di attuazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri. Inoltre, per alcune delle misure a sostegno dello sport si dovranno attendere vari decreti attuativi. In particolare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Mef, saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi. Peraltro, entro aprile dovrà essere disposto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Mef, per il riparto di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Si attendono, poi, i decreti attuativi del Ministero della salute tra cui quello per la ripartizione del fondo per le dipendenze patologiche; per stabilire i criteri per l'attribuzione delle premialità previste per gli adempimenti previsti per le «liste di attesa (H)»; per l'individuazione di un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria; per stabilire i termini, le condizioni e le modalità per il riconoscimento della quota di 0,05 euro a favore delle aziende farmaceutiche per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe A, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Inoltre, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Mef saranno individuati ulteriori criteri e modalità di attuazione del premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo Pmi. È previsto anche un ulteriore decreto, per stabilire le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

## ➤ Nuove indicazioni operative per l'allerta dei sindaci

L'art. 25-octies comma 1 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi o CCII) stabilisce che l'organo di controllo societario (Collegio sindacale o sindaco unico) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni – e, quindi, nei corrispondenti contesti di azione e competenze, oltre che nell'osservanza della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi – segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto della composizione negoziata della crisi (art. 17 commi 1-3 del CCII). A questo proposito, le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate, in vigore dal 1° gennaio (si veda “Dal 2025 i sindaci applicheranno le nuove Norme di comportamento” del 28 dicembre 2024), prevedono alcune integrazioni al protocollo che deve essere seguito dall'organo di controllo. In particolare, la Norma CNDCEC 11.3 afferma che il Collegio sindacale, rilevata, nell'ambito delle attività di vigilanza, la sussistenza di condizioni di crisi o insolvenza, anche a seguito dello scambio di informazioni con il revisore legale, è tenuto a effettuarne tempestivamente la segnalazione all'organo amministrativo. Prima di procedere, il Collegio Sindacale scambia informazioni con il revisore legale, con l'intento di evitare eventuali sovrapposizioni di segnalazioni, effettuate dall'organo di controllo e dal revisore legale senza opportuno coordinamento e indipendentemente l'uno dall'altro, e per condividere con il soggetto incaricato della revisione legale le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla ricorrenza dei presupposti di crisi o insolvenza. La segnalazione all'organo amministrativo è deliberata collegialmente dal Collegio sindacale, oppure a maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, con l'effetto che il sindaco dissenziente fa rilevare, nel verbale collegiale, i motivi del proprio dissenso. Si reputa tempestiva la segnalazione fatta entro 60 giorni dal momento in cui il Collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, è venuto a conoscenza di un evidente e documentato stato di crisi, inteso come l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. A tali fini, l'organo di controllo ha cura di rilevare i segnali di cui all'art. 3 comma 4 del CCII. Diversamente, in presenza dei più gravi presupposti di insolvenza, la segnalazione agli amministratori è effettuata, senza indugio, dal momento in cui il Collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, sia venuto effettivamente a conoscenza di segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte. Al ricorrere di tale ipotesi, l'organo di controllo valuta, in alternativa alla segnalazione, di presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. norma CNDCEC 6.6). Qualora il Collegio sindacale, informato il revisore legale, decida di procedere con la segnalazione, stabilisce un termine, non superiore a 30 giorni, entro cui gli amministratori devono riferire, chiarendo – nella segnalazione stessa – che, decorso inutilmente tale termine, l'organo di controllo provvederà al deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale. Anche nel caso in cui il revisore legale abbia riscontrato per primo, nell'esercizio della propria attività condotta ai sensi del DLgs. 39/2010, la sussistenza dei presupposti di crisi o insolvenza della società, l'organo di controllo formalizza comunque una propria segnalazione agli amministratori. Al ricorrere di tale ipotesi, il Collegio sindacale può ratificare i contenuti della segnalazione già formulata dal revisore legale, effettuando a propria volta la segnalazione con le modalità indicate dall'art. 25-octies del CCII. Al contrario, se l'organo di controllo non condivide le conclusioni su cui si fonda la segnalazione del revisore legale, promuove nel più breve termine un incontro con quest'ultimo, notiziando gli amministratori, e riferisce all'organo di gestione in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti dal revisore legale con riguardo all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e alla valutazione della continuità aziendale. La segnalazione predisposta dal Collegio sindacale, oltre a quanto precisato, può riportare pure eventuali motivati rilievi formulati dal soggetto incaricato della revisione legale a seguito delle verifiche periodiche programmate (principio di revisione ISA Italia

250B) che siano stati oggetto di scambio informativo. Nella segnalazione, il Collegio sindacale formalizza la necessità che l'organo amministrativo si attivi senza indugio, per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi, tra cui la composizione negoziata: un'iniziativa proattiva, in questo senso, dell'organo di controllo può contribuire a risolvere la crisi in modo sollecito e senza ulteriore pregiudizio per la società, i soci e i creditori. A tal fine, nella segnalazione il Collegio sindacale indica dettagliatamente i quesiti cui l'organo amministrativo deve rispondere in ordine alle iniziative intraprese. Della segnalazione il Collegio sindacale informa tempestivamente il revisore legale.

Fonte: Michele Bana, Eutekne del 2 gennaio 2025

## ➤ Su usufrutto e rendite si applica il tasso base del 2,5%

La base imponibile dell'usufrutto e delle rendite deve continuare a essere calcolata, da ieri, 1° gennaio 2025, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d'interesse del 2,5% (e, cioè, al tasso dell'interesse legale vigente nel 2024). In altre parole, dato che, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (Dm del ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024), il tasso legale di interesse si abbassa dal 2,5 al 2% (e, quindi, scende sotto il 2,5 per cento), il calcolo della base imponibile di usufrutti e rendite si sgancia dal tasso di interesse legale, il quale invece condiziona il calcolo quando è pari o superiore al 2,5 per cento. Quindi, nonostante la diminuzione del tasso legale rispetto al 2024, nel 2025 si deve versare ancora la formula di calcolo del 2024 (per alcuni esempi, si veda la scheda sopra). Si tratta, dunque, della prima applicazione (attuata con un decreto del viceministro dell'Economia e delle Finanze, emanato il 27 dicembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre) della legge di riforma recata dal Dlgs 139/2024 con la quale è stato disposto che il tasso da considerare per i calcoli (di regola pari al tasso legale) non può scendere appunto sotto al 2,5% (articolo 46, comma 5-ter dell'imposta di registro e articolo 17, comma 1-ter dell'imposta di successione). Con questa norma si è inteso sterilizzare l'eventualità (effettivamente verificatasi in passato) che, scendendo il tasso legale al di sotto di una certa soglia (grosso modo, appunto il 2,5 per cento), la base imponibile di usufrutti e rendite vitalizie risultasse di valore abnorme, a causa di un mero effetto matematico. Ad esempio, nel 2020 il tasso legale era stabilito nello 0,05%; pertanto, nel caso di condanna al pagamento di una rendita vitalizia annua di 120mila euro a favore di un'60enne vittima di un intervento chirurgico eseguito con negligenza (fatto realmente accaduto), l'aliquota di imposta di registro del 3% avrebbe dovuto essere applicata all'inverosimile base imponibile di (120mila x 1.200 =) 144 milioni, risultandone un'imposta di quattro milioni e 320mila euro. Ancor peggio andava se una rendita fosse stata disposta per testamento, dovendosi applicare un'aliquota compresa tra il 4 e l'8 %; oppure fosse il corrispettivo di un trasferimento immobiliare, tassato con l'aliquota del 9 per cento. La nuova norma che impone il *floor* al 2,5% è importante non solo perché è assai ricorrente nella prassi professionale il caso dell'attribuzione di una rendita o di un usufrutto, ma anche perché la giurisprudenza (si veda Cassazione 31574/2022) sta sempre più riscoprendo, in tema di risarcimento del danno biologico, il disposto dell'articolo 2057 del Codice civile il quale, in caso di «danno permanente», invita il giudice a liquidarlo «sotto forma di una rendita vitalizia» (invece che con un capitale versato *una tantum*).

Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 2 gennaio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria

LF/cdr